

ART. 22 CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI

22.1 MOTIVI DI DECADENZA

22.1.1 Il diritto alla borsa di studio e ai servizi connessi decade:

22.1.1.1 In caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo concesse per l'a.a. 2026/2027 da Istituzioni pubbliche e private (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, contributi per il pagamento delle rette dei collegi di merito, ecc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

È fatta eccezione:

- a) per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- b) per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;
- c) per le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il solo servizio abitativo e che non contemplino altri servizi gratuiti o parzialmente gratuiti; in tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e/o del contributo affitto.

22.1.1.2 nei casi in cui, in sede di verifica, sia accertato il mancato rispetto dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici;

22.1.1.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

22.1.1.4 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 17, punto 17.3.1 e)).

22.1.2 Il diritto alla riscossione delle somme spettanti decade:

22.1.2.1 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2028 (v. art. 14 punto 14.6, art. 19 punto 19.3, art. 20 punto 20.11 e art. 21).

22.1.3 Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

22.1.3.1 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 20, punto 20.10.12);

22.1.3.2 qualora lo studente svolga un'attività che non ne consenta l'utilizzo (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 11 D. lgs 29 marzo 2012 n. 68 non costituisce causa di incompatibilità);

22.1.3.3 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;

22.1.3.4 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;

22.1.3.5 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

22.1.3.6 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;

22.1.3.7 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a decadenza del beneficio.

22.1.4 Il diritto alla seconda rata e ai benefici connessi alla borsa di studio decade:

22.1.4.1 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2026/2027 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 5.3.3. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2027**, la decadenza dai servizi connessi alla borsa di studio. Tale norma non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti, di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12;

22.1.4.2 Il Servizio Residenze della sede di riferimento comunicherà agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio l'obbligo al rilascio del posto assegnato al massimo entro il 10 settembre 2027.

22.1.4.3 In caso di rilascio successivo a tale data, agli inadempienti sarà applicata, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, la tariffa di € 26,00.

22.1.5 Il diritto a fruire del servizio mensa decade inoltre:

22.1.5.1 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale.

22.1.6 Dalla borsa di studio decadono inoltre:

22.1.6.1 gli studenti iscritti, nell'a.a. 2026/2027, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che, entro il **30 novembre 2027** non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 5.3.4. La decadenza di cui al presente punto, non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12;

22.1.6.2 gli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2027, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

a) alla quota monetaria della borsa di studio;

- b) alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
- c) all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. Il posto alloggio sarà assegnato sulla base della posizione che lo studente avrebbe occupato nella graduatoria alloggio della nuova sede. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto se richiesto (v. art. 20);

22.1.6.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

22.1.7 Nei casi in cui, in sede di verifica, sia accertato il mancato rispetto dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici, gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio decadono dal diritto di fruire dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito.

22.2 RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA

22.2.1 In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti 22.1.6.1 e 22.1.6.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

22.2.2 In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti 22.1.1.1, 22.1.1.2, 22.1.1.3, 22.1.1.4 e 22.1.6.3, gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuali integrazioni, di contributo affitto, di monetizzazione dei servizi, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 23.

22.2.3 In caso di decadenza per il motivo indicato al punto 22.1.7, gli studenti sono tenuti a rimborsare il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 23.

22.2.4 Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

- a) alloggio:** per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio alloggio arrotondato all'unità (€ 3.150/365);
- b) mensa:** per ogni pasto consumato, l'importo corrispondente alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

22.2.5 Con l'atto di decadenza viene indicato il riferimento temporale del calcolo del valore del servizio alloggio di cui si chiederà il rimborso. La permanenza successiva sarà valorizzata e dovrà essere corrisposta dallo studente secondo le indicazioni del Servizio Residenze; fino al decimo giorno successivo alla data di decadenza sulla base degli importi sopra indicati e successivamente alla tariffa di € 26,00, per ogni giorno di permanenza non autorizzata.